



LEGGE PROVINCIALE n. 8 del 13/6/2018

concernente

“Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”

RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'art. 23, comma 2 della l.p. 4/1996)

Articoli 1 e 2

Impatto finanziario

Non generano impatto finanziario.

Impatto organizzativo-procedurale

Non generano impatti organizzativo-procedurali.

Articoli. 3, 4 e 6

Impatto finanziario

Gli articoli 3, 4 e 6 comportano una maggior onere per la finanza pubblica quantificato in euro 680.000 annui, a cui si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 206500/002 del programma 18.01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.

Alla copertura del maggiore onere per il triennio 2018-2020 si provvede con riduzione degli accantonamenti sui fondi di riserva.

Impatto organizzativo-procedurale

E' previsto che i criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi previsti da questi articoli, siano definiti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis della legge provinciale sull'handicap 2003.

Art. 5

Impatto finanziario

L'articolo 5 comporta una maggior onere per la finanza pubblica quantificato in euro 20.000 annui, a cui si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 905400/001 del programma 01.11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.

Alla copertura del maggiore onere per il triennio 2018-2020 si provvede con riduzione degli accantonamenti sui fondi di riserva.

Impatto organizzativo-procedurale

E' previsto che la Provincia promuove la stipula di protocolli collaborativi con gli ordini professionali, finalizzati alla realizzazione di forme di sostegno consultivo ai soggetti interessati all'applicazione della legge provinciale.

Articoli 7, 8, 9 e 10

Impatto finanziario

Non generano impatto finanziario.

Impatto organizzativo-procedurale

E' prevista l'elaborazione, da parte della Provincia, ogni due anni, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel capo I della legge; relazione che verrà trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Articoli 11 e 12

Impatto finanziario

Le spese derivanti dall'attuazione di questo articolo trovano già copertura con le assegnazioni ordinarie correnti agli enti locali e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui, rispettivamente, al programma 18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" e al programma 13.01 "Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute" del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.

Impatto organizzativo-procedurale

Gli interventi a favore dei prestatori di assistenza familiare saranno realizzati dagli enti locali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche attraverso Spazio argento istituito ai sensi dall'articolo 4 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6.

Articoli 13, 14, 15 e 16

Impatto finanziario

Non generano impatto finanziario.

Impatto organizzativo-procedurale

E' prevista l'adozione di un regolamento provinciale in materia di tenuta dei registri sanitari riguardanti particolari tipi di soggetti o di patologie.